

COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza



**PIANO DI CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE
DEL TERRITORIO COMUNALE**

D.P.C.M. 01/03/1991, Legge 26/10/1995 n. 477, D.P.C.M. 14/11/1997

Adottata con delibera Consiglio Comunale n. ____ del _____

NORME TECNICHE

Per la disciplina delle attività rumorose

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMB.: <small>D.P.C.M. 31 Marzo 1998</small> Dott. Ing. SILVANO DONDI	IL SINDACO: GIOVANNI COMPIANI	TECNICI REDATTORI: Dott. Ing. GIUSEPPE PIGHI <small>Piazza F.lli Molinari, Fiorenzuola d'Arda (PC)</small> Dott. Ing. SILVANO DONDI <small>Via Provesi n.6, Busseto (PR)</small>	
L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLA DANANI	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. ELENA TRENTO	DATA EMISSIONE: 30 luglio 2009	REVISIONE: 1
		COLLABORATORI TECNICI: GEOM. ANDREA MARCHI GEOM. MATTEO ZANARDI	

Indice

1. PREMESSA	4
2. DEFINIZIONI	5
3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	7
3.1 AREE PROSPICIENTI AD INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	9
3.1.1 Aree prospicienti le infrastrutture viarie	9
3.1.2 Aree prospicienti le infrastrutture ferroviarie	10
3.2 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	11
3.3 PRESCRIZIONI PER LE ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' ESTRATTIVE	11
3.4 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	12
3.5 PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	12
4. ATTIVITA' DI CARATTERE PERMANENTE	13
4.1 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	13
4.2 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	14
5. ATTIVITA' TEMPORANEE (D.G.R.E.R. N. 45/2001)	15
5.1 DEFINIZIONI	15
5.1.1 Definizione delle aree, orari e valori limite	15
5.1.2 Modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee in deroga alla zonizzazione acustica	16
5.1.3 Esclusioni	17
5.2 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	17
5.2.1 Impianti ed attrezzature	17
5.2.2 Orari	18
5.2.3 Valori limite e rispetto degli ambienti confinanti	18
5.2.4 Emergenze	19
5.2.5 Deroghe	19
5.3 ATTIVITA' AGRICOLE	19
5.3.1 Normali attività agricole con uso di macchine operatrici	19
5.3.2 Cannoncini antistorno	20
5.3.3 Cannoni antigrandine	20
5.3.3.1 Attivazione dei cannoni antigrandine: modalità autorizzative	20
5.3.3.2 Attivazione dei cannoni antigrandine: modalità di funzionamento	21

5.3.3.3	Attivazione dei cannoni antigrandine: numero e distanze	22
5.3.3.4	Attivazione dei cannoni antigrandine: sanzioni	23
5.4	TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA (PARTICOLARI SORGENTI SONORE)	24
5.4.1	Condizioni di impiego per attrezzature specifiche	24
5.4.1.1	Macchine ed impianti per lavori di giardinaggio	24
5.4.1.2	Impianti di condizionamento	24
5.4.1.3	Impianti di autolavaggio	25
5.4.1.4	Raccolta stagionale delle foglie caduche	25
5.4.1.5	Pubblicità fonica	25
5.4.1.6	Dispositivi acustici antifurto	26
5.4.1.7	Emissioni sonore disturbanti in aree esterne	26
5.4.1.8	Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici	26
5.5	CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	27
5.5.1	Controllo	27
5.5.2	Contenimento ed abbattimento	27
6.	TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	28
6.1	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	28
6.2	DOCUMENTAZIONE ACUSTICA	31
7.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	32
8.	RISANAMENTO ACUSTICO	33
9.	AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	34

1. PREMESSA

Il presente Regolamento rappresenta lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti per conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica del territorio comunale.

2. DEFINIZIONI

I termini tecnici utilizzati nel seguente documento, derivano dall'art. 2 della Legge n. 477 del 26/10/1995, dall'allegato A del D.P.C.M. 01/03/1991 e dal D.M. 16/03/1998.

- **Inquinamento acustico:** L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- **Ambiente abitativo:** Ogni ambiente interno di un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- **Sorgenti sonore fisse:** Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- **Sorgenti sonore mobili:** Tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.
- **Valori limite di emissione:** Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **Valori limite di immissione:** Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- **Valori di attenzione:** Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- **Valori di qualità:** I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
- **Tempo a lungo termine (TL):** Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

- **Tempo di riferimento (TR):** Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore h 06:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 06:00.
- **Tempo di osservazione (TO):** E' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- **Tempo di misura (TM):** All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
- **Livello di rumore ambientale (LA):** E' il livello continuo equivalente pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
 1. nel caso di limiti differenziali, è riferito a TM;
 2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.
- **Livello di rumore residuo (LR):** E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
- **Livello differenziale di rumore (LD):** differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): $LD = LA - LR$
- **Livello di emissione:** E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.
- **Fattore correttivo (Ki):** E' la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive: $KI = 3 \text{ dB}$

per la presenza di componenti tonali: $KT = 3 \text{ dB}$

per la presenza di componenti in bassa frequenza: $KB = 3 \text{ dB}$
- **Livello di rumore corretto (LC):** E' definito dalla relazione: $LC = LA + KI + KT + KB$

3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La legislazione in materia di inquinamento acustico è regolamentata dalla Legge Quadro del 26 Ottobre 1995 n. 477, la quale stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo ed esterno. Alle regioni è demandato il compito di stabilire i criteri e le modalità di realizzazione delle classificazioni acustiche del territorio. La regione Emilia Romagna ha recepito detto adempimento con l'emanazione della Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001. Per quanto riguarda i valori limite dell'inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia è disciplinata in ambito nazionale dal D.P.C.M. del 1 Marzo 1991 "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e dai recenti decreti attuativi della legge quadro fra cui il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i limiti massimi accettabili nelle diverse aree territoriali e definisce al contempo la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d'uso e l'individuazione dei valori limite ammissibili di rumorosità per ciascuna area, riprendendo in parte le classificazioni già introdotte dal D.P.C.M. 01/03/91. La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dalla legislazione citata:

CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.
CLASSE II	AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con basse densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella A Classificazione del territorio comunale (D.P.C.M. 01/03/91/D.P.C.M. 14/11/97)

Il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce, per l'ambiente esterno, limiti assoluti di immissione (v.Tab.B) i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d'uso del territorio; mentre, per gli ambienti abitativi, sono stabiliti anche dei limiti differenziali. In questo ultimo caso la differenza tra il livello di rumore ambientale (prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti) ed il livello di rumore

residuo (assenza della specifica sorgente disturbante) non deve superare determinati valori limite. Sempre nello stesso decreto sono indicati anche i valori limite di emissione Tab.C relativi alle singole sorgenti fisse o mobili, differenziati a seconda della classe di destinazione d'uso del territorio. In Tab.D sono riportati invece i valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n. 477/95.

CLASSE	AREE	LIMITI ASSOLUTI dB(A)		LIMITI DIFFERENZIALI dB(A)	
		NOTTURNI	DIURNI	NOTTURNI	DIURNI
I	PARTICOLARMENTE PROTETTE	40	50	3	5
II	PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	45	55	3	5
III	DI TIPO MISTO	50	60	3	5
IV	DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	55	65	3	5
V	PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	60	70	3	5
VI	ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70	-	-

Tabella B Valori limite di immissione (D.P.C.M. 01/03/91/D.P.C.M. 14/11/97)

CLASSE	AREE	LIMITI ASSOLUTI dB(A)	
		NOTTURNI	DIURNI
I	PARTICOLARMENTE PROTETTE	35	45
II	PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	40	50
III	DI TIPO MISTO	45	55
IV	DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	50	60
V	PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	55	65
VI	ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

Tabella C Valori limite di emissione (D.P.C.M. 14/11/97)

CLASSE	AREE	LIMITI ASSOLUTI dB(A)	
		NOTTURNI	DIURNI
I	PARTICOLARMENTE PROTETTE	37	47
II	PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	42	52
III	DI TIPO MISTO	47	57
IV	DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	52	62
V	PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	57	67
VI	ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Tabella D Valori limite di qualità (D.P.C.M. 14/11/97)

La Legge Nazionale Quadro Legge 447/95 e la legge regionale L.R. 15/2001 si fa presente che vige divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

3.1 AREE PROSPICIENTI AD INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

3.1.1 Aree prospicienti le infrastrutture viarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95, in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture viarie sono individuate dall'Art.3 del D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 (e tabella 1 allegata al presente decreto) secondo quanto segue:

Art. 3.

Fascia di pertinenza acustica

- *Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.*
- *Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.*
- *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.*

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i valori espressi nella Tabella 2 all'Allegato 1 del D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 per le infrastrutture esistenti ed i valori della Tabella 1 all'Allegato 1 per le infrastrutture di progetto. Per l'attribuzione della classe acustica per le infrastrutture viarie ci si attiene criteri imposti dalla Delibera di Giunta Regionale 9 Ottobre 2001 n.2053 "Criteri e condizioni per la classificazione del territorio" secondo i seguenti criteri:

- *appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;*
- *appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;*

- *appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.*

Le strade di progetto vengono classificate sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali secondo le tipologie sopraesposte.

3.1.2 Aree prospicienti le infrastrutture ferroviarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- *nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

3.2 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

3.3 PRESCRIZIONI PER LE ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' ESTRATTIVE

L'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo. Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come sarà eventualmente definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91 e s.m.i., nonché dai relativi atti progettuali. Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica. La Classe acustica assegnata è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e s.m.i., oppure, in assenza solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente P.R.G. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la classe acustica di PRG.

3.4 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

- **SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'** Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
- **SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'** Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).
- **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'** Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

3.5 PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Per la regolamentazione di dette attività si veda apposito capitolo del presente regolamento.

4. ATTIVITA' DI CARATTERE PERMANENTE

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità.

4.1 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

I seguenti soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi (Autorizzazione, Concessione, ecc...) o che presentino Denunce di inizio attività relative alle casistiche di cui all'art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95 sono i seguenti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 2 della L. 447/95;
- I titolari di titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i richiedenti di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra, qualora non siano state presentate al momento della presentazione/ottenimento del titolo abilitativo;
- di qualunque altro atto abilitante espresso o meno finalizzato all'esercizio delle attività produttive; sono tenuti a presentare in allegato all'istanza di atto abilitante espresso o alla Denuncia di inizio attività documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, con le modalità indicate dalla Delibera Giunta Regionale n.673 del 14 Aprile 2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico".

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 673/04 costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle D.I.A.. Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all' All. n.1. Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi anche non strettamente finalizzati all'attività come evidenziati nell' All. n.1 o di analoga tipologia la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere prodotta a cura della Ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa. Le aziende che esercitano attività di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95 sono sottoposte al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della suddetta

L. 447/95. In tali casistiche la valutazione previsionale di impatto acustico al momento della richiesta dell'atto abilitante espresso per l'esercizio dell'attività è trasmessa dal Comune agli organi tecnici competenti alla valutazione tecnica della documentazione; il Comune rilascia il nulla osta acustico al comma 6 art. 8 L. 447/95..

4.2 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi (Autorizzazione, Permesso di Costruire, ecc...) o che presentino Denunce di inizio attività relative alle seguenti casistiche di cui all'art. 8, comma 3 della L. 447/95:

- scuole e asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95;

sono tenuti a presentare in allegato la relazione previsionale di clima acustico, con le modalità indicate dalla D.G.R. 673/04.

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina del D.Lgs. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

1. la prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere:
indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
2. la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere:
una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

5. ATTIVITA' TEMPORANEE (D.G.R.E.R. N. 45/2001)

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi del comma 1), lett. e) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Dal medesimo sono da ritenersi esclusi i comportamenti umani rumorosi non connessi ad attività commerciali, professionali, produttive, cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale.

5.1 DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, allorché esse nell'arco dell'anno solare non superino le 30 giornate anche consecutive e/o una frequenza settimanale pari a due volte.

Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle (serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate presso feste popolari o partitico-popolari, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili quando la durata complessiva delle manifestazioni non superi le 30 giornate anche consecutive, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, nell'arco di un anno.

Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.

Per tutte le attività sopra descritte è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 6, comma 1, lett. h, della Legge 447/95 con le modalità di cui al successivo art. 5.1.2.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

5.1.1 Definizione delle aree, orari e valori limite

Le manifestazioni con affluenza di pubblico e/o di lunga durata, di cui al precedente punto, dovranno essere ubicate all'interno d'aree individuate, di volta in volta, dal Comune concordemente con il proponente. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00 e per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive. L'indicazione della durata massima degli eventi deve

tener conto delle prove tecniche degli impianti audio. Le aree destinate ad accogliere le attività temporanee di cui sopra potranno presentare anche diversi punti d'emissione sonora, le cui localizzazioni, in relazione sia all'ampiezza, sia alla distanza dai potenziali recettori, dovranno essere tali da contenere i fenomeni d'inquinamento acustico all'interno dei limiti sotto indicati:

- Laeq 70 dB(A) in facciata ai primi recettori esposti (edifici con presenza di ambienti abitativi), in periodo diurno (6:00 – 22:00); 65 dB(A) in periodo notturno (22:00 – 6:00);
- Laeq 95 dB(A) da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
- Qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura, aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello di esposizione personale, per l'intero intervallo di attività giornaliera, superiore a 90 dB(A).

I valori sopra riportati non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non potrebbero rispettare i limiti di immissione fissati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale per le diverse aree e che pertanto devono fruire del regime di deroga. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Nell'ambito della regolamentazione delle attività temporanee e mobili l'Amministrazione Comunale tramite apposita delibera amministrativa potrà adottare per alcune manifestazioni parametri e limiti discordanti dalla tabella 1 della D.G.R.E.R. 45/2001.

Per ogni altro caso si faccia riferimento alle tabelle 1 e 2 in allegato alla della D.G.R.E.R. 45/2001 che si riportano di seguito.

5.1.2 Modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee in deroga alla zonizzazione acustica

L'esercizio d'attività rumorose a carattere temporaneo come definite dal precedente art. 5.1 è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai limiti di zonizzazione acustica, prevista dall'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447. La domanda può essere riferita a più giornate (nei limiti di cui all'art. 5.1) contenute nel medesimo calendario d'iniziativa. Con lo stesso atto verrà contestualmente rilasciata la licenza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95. S'intendono tacitamente autorizzati, ai sensi della medesima Legge, i circoli privati che non svolgono attività di

pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale, come identificato all'ultimo comma del presente articolo, le date delle iniziative che si organizzano presso i propri locali nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento.

Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o d'orario indicati dal Regolamento, dovrà presentare una domanda specifica d'autorizzazione in deroga (su modello reperibile presso l'apposito sportello Comunale) allegando una relazione d'impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della Relazione di cui all'allegato 1.B, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. La relazione d'impatto acustico può essere riferita anche a più manifestazioni, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore. Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, su conforme parere dell'ARPA, reso entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti. Con il provvedimento d'autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti. L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai sensi della legge 447/95 è il medesimo ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni delle relative manifestazioni o iniziative assimilabili.

5.1.3 Esclusioni

Non sono concesse deroghe di periodo e/o orario alle attività rumorose, ubicate in aree sanitarie di ricovero e cura o scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 100 m. Riguardo alle sole aree scolastiche è possibile derogare nei periodi di non funzionamento delle strutture stesse.

5.2 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

5.2.1 Impianti ed attrezzature

In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (D.Lgs. 4 settembre 2002, n.262). All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, predisposizione di barriere mobili, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

5.2.2 Orari

L'attività dei cantieri edili è svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20:00.

L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

5.2.3 Valori limite e rispetto degli ambienti confinanti

Il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è $L_{aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) (10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi). Nel caso di cantieri ove vengono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, si considera il limite di $L_{aeq} 65 \text{ dB(A)}$, con TM (10 minuti a finestre chiuse). Ai medesimi cantieri posti in prossimità di aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente delle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, nonché scolastiche, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti, occorre che:

- il cantiere sia dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante le più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga fornita preventiva informazione agli individui potenzialmente disturbati dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio e su data di inizio e termine lavori.

In ogni caso non si applicano nè il limite di immissione differenziale, nè le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

5.2.4 Emergenze

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, e' concessa deroga implicita agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti del presente Regolamento.

5.2.5 Deroghe

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto degli orari o dei limiti di rumore sopra individuati, possono richiedere specifica deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, secondo il modello riportato, conforme all'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga deve essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta. In caso ARPA non trasmetta il parere previsto entro i 30 giorni, si ritiene che lo stesso sia favorevole.

5.3 ATTIVITA' AGRICOLE

5.3.1 Normali attività agricole con uso di macchine operatrici

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n.15 del 9 maggio 2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Sono escluse dal paragrafo precedente le attività agricole svolte anche temporaneamente e per esigenze stagionali (es.: irrigazione, essiccazione cereali, ...) in postazione fissa, ad una distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni ad esclusione di quella del titolare dell' attività medesima.

Per le attività di cui al precedente paragrafo, non altrimenti evitabili, deve essere presentata apposita istanza al Sindaco per l'ottenimento della deroga ai limiti acustici, che verrà concessa dal Sindaco anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orario e numero massimo di giorni in una stagione) sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge.

5.3.2 Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: fascia oraria: dall'alba al tramonto con divieto d'utilizzo dalle 13,00 alle 15,00 e con cadenza di sparo maggiore o uguale a 3 minuti; ubicazione del dispositivo: distanza non inferiore a 200 metri dalle abitazioni e 100 da altri recettori sensibili e con la bocca di sparo non orientata verso gli stessi recettori sensibili presenti in zona.

5.3.3 Cannoni antigrandine

Sono normati, dal presente regolamento, i "Cannoni ad onde d'urto" per la difesa antigrandine, di seguito denominati "cannoni".

Oggetto del presente articolo è quello di disciplinarne il funzionamento per garantire il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, anche mediante rilascio di eventuali autorizzazioni in deroga come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.45 del 21/1/2002, qualora ciò si renda necessario per la salvaguardia degli impianti produttivi agricoli e delle attività economiche legate a tale realtà produttiva.

5.3.3.1 Attivazione dei cannoni antigrandine: modalità autorizzative

L'attivazione dei cannoni deve avvenire previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su richiesta di consorzi antigrandine.

La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta dal legale rappresentante dei consorzi al Responsabile del Settore di competenza del Comune.

Alla domanda di attivazione per ogni singolo cannone (ex novo, conseguente a spostamento,...) devono essere allegati i documenti di seguito elencati, pena l'inammissibilità della stessa: estratto autentico di mappa catastale in data non superiore a 6 mesi, con indicazione esatta del punto dove è prevista l'installazione del cannone; elenco (con indicazione del recapito telefonico) delle persone referenti e comunque reperibili per ogni singolo cannone; elaborato grafico con indicazione delle distanze tra la sorgente sonora (cannone) ed i primi recettori sensibili all'intorno, intendendo come tali : i confini comunali; le abitazioni private; i luoghi (anche di lavoro) con permanenza continuativa di persone (oltre 4 ore nell'arco della giornata); edifici pubblici o di uso pubblico; zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale come indicato negli strumenti di

pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale, con particolare attenzione alle oasi ecologiche; allevamenti produttivi, maneggi, pensionati per animali,.....; attività produttive con lavorazioni di precisione; strade con esclusione di quelle private ad uso esclusivo degli aderenti al consorzio antigrandine; relazione tecnica descrittiva del cannone; documentazione previsionale di impatto acustico sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei limiti di cui all'art 4. Copia della convenzione, accordo o altro documento che attesti la presenza di un rapporto tra il consorzio e un Ente/organismo competente e qualificato in meteorologia

L'atto con cui il Responsabile del Settore competente rilascia l'autorizzazione deve contenere: la descrizione sommaria delle attività per le quali si rilascia l'autorizzazione (attivazione, attivazione conseguente a spostamento, ecc.), con specifico riferimento agli elaborati tecnici che costituiscono la richiesta e che quindi fanno parte integrante dell'autorizzazione; l'esatta ubicazione ed identificazione catastale della posizione del cannone; le eventuali condizioni e/o prescrizioni imposte dagli organi preposti al controllo (ARPA);

Il Responsabile del Settore, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto dei pareri degli organi di controllo.

I termini di cui sopra possono essere interrotti per richiesta di documentazione integrativa.

L'autorizzazione decade qualora la stessa non venga ritirata entro 60 giorni dal rilascio.

Si dispone che la durata di validità dell'autorizzazione decada il 31 ottobre di ogni anno.

Qualora non vi siano variazioni, l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno, di una dichiarazione ciò attestante.

5.3.3.2 Attivazione dei cannoni antigrandine: modalità di funzionamento

Il funzionamento dei cannoni antigrandine può avvenire soltanto su preventiva segnalazione di Ente/organismo competente e qualificato, secondo modalità e/o convenzioni da definirsi fra il suddetto Ente/organismo ed il legale rappresentante dei consorzi.

I consorzi si dovranno dotare, per ogni cannone, di un Registro preventivamente vidimato dall'Ufficio Ambiente del Comune su cui andranno annotate il giorno; l'orario di inizio e fine sparo; il numero dei colpi esplosi; le comunicazioni dell'Ente/organismo competente che hanno portato al funzionamento dell'impianto.

Dovrà essere altresì trasmesso al Comune, entro 24 ore dal funzionamento del/i cannone/i copia del documento rilasciato dall'Ente/organismo competente e qualificato, che attesti la probabilità di eventi grandinigeni che hanno portato all'attivazione del/i cannone/i.

Il funzionamento dei cannoni deve essere segnalato, in tempo reale tramite invio di un messaggio sms o messaggio su segreteria telefonica ad un Referente del Comune, appositamente nominato, il quale potrà predisporre i necessari controlli sull'utilizzo del cannone medesimo (controllo del Registro e del periodo di funzionamento).

Il Comune incarica per i controlli, attraverso il Referente di cui sopra, l'Ufficio di Polizia Municipale ed ARPA, in riferimento alle specifiche competenze.

Entro il giorno 10 di ogni mese dovrà essere consegnata copia aggiornata del Registro al Responsabile del Servizio Ambiente del Comune.

Il funzionamento dei cannoni, dal momento della loro attivazione, dovrà essere limitato ad un periodo non superiore a 45 minuti per ogni evento atmosferico potenzialmente grandinigeno e per un massimo di 120 minuti nell'arco della giornata compreso fra le 6 e le 22, con un intervallo minimo tra i diversi periodi di sparo di almeno 30 minuti;

E' fatto divieto di impiego dei cannoni dalle ore 22 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine, limitatamente ad un solo periodo di sparo di 45 minuti.

La frequenza di sparo massima consentita per ogni singolo cannone non può superare le 4 esplosioni al minuto.

Il funzionamento dei cannoni è limitato a 7 mesi l'anno dal 1 aprile al 31 ottobre.

5.3.3.3 Attivazione dei cannoni antigrandine: numero e distanze

Il numero dei cannoni antigrandine installati sul territorio deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale e riportato con l'esatta ubicazione su apposita cartografia d'insieme (scala 1:10.000, con particolari 1:5000 sull'intorno dei singoli impianti). Il posizionamento dei cannoni sul territorio comunale dovrà tenere conto delle analoghe installazioni effettuate sul territorio dei comuni limitrofi, al fine di ottimizzarne l'uso ed evitare sovrapposizioni sulle aree di confine. L'area dove viene posizionato il cannone ed i relativi accessori dovrà essere recintata con rete e paletti metallici di altezza non inferiore a metri 1,80 e dotata di appositi cartelli che segnalino la presenza del cannone, la sua pericolosità, nonché la presenza di sostanze infiammabili.

I cannoni antigrandine devono essere installati ad una distanza minima di:

- 1000 m da una postazione all'altra;
- 300 m da: i confini comunali; le abitazioni private, escludendo quelle di proprietà degli aderenti al consorzio antigrandine ivi residenti; o disabitate di proprietà degli aderenti al consorzio; i luoghi (anche di lavoro) con permanenza continuativa di persone (oltre 4 ore nell'arco della giornata); edifici pubblici e di uso pubblico e zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale come indicato negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale, con particolare attenzione alle oasi ecologiche; allevamenti produttivi, maneggi, pensionati per animali,.....; attività produttive con lavorazioni di precisione;
- 200m da fabbricati ad uso non abitativo o comunque non utilizzati quale ricovero bestiame escludendo quelli di proprietà degli aderenti al consorzio antigrandine.
- 100m da strade con esclusione di quelle private ad uso esclusivo degli aderenti al consorzio antigrandine;

I cannoni antigrandine devono rispettare i seguenti limiti di rumore:

- in corrispondenza dei recettori di cui al punto 2) devono essere rispettati i valori limite di IV classe su ogni singola fascia oraria del periodo di riferimento diurno, durante il quale è ammesso il funzionamento dei cannoni;
- in corrispondenza dei recettori di cui ai punti 3) e 4) devono essere rispettati i valori limite di V classe su ogni singola fascia oraria del periodo di riferimento diurno, durante il quale è ammesso il funzionamento dei cannoni.

I manometri degli strumenti devono essere tarati e piombati ai valori indicati dalla relazione tecnica descrittiva del cannone, a cura del legale rappresentante del consorzio.

5.3.3.4 Attivazione dei cannoni antigrandine: sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è sanzionato ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. 447/95, come segue:

per l'omessa segnalazione in tempo reale al Referente del Comune, del funzionamento del/i cannone/i; per l'omessa trasmissione del documento rilasciato dall'Ente/organismo competente e

qualificato di cui all'art. 3 punto a); per omessa consegna entro la data prescritta delle copie dei registri 260,00 Euro

per la omessa tenuta del registro presso ogni cannone; per la omessa compilazione del registro; per il funzionamento del/i cannone/i senza documentata informazione da parte dell'Ente/organismo competente e qualificato; per funzionamento del/i cannone/i per periodi difformi da quanto indicato all'art. 3 punti g),h),i) 1.000,00 Euro

Per il funzionamento del/i cannone/i oltre il periodo di validità dell'autorizzazione 1.500,00 Euro

Per il funzionamento di cannoni senza autorizzazione 10.329,00 Euro

L'autorizzazione decade automaticamente nei seguenti casi:

Per il funzionamento di cannoni da un luogo diverso rispetto a quello autorizzato senza la preventiva nuova autorizzazione

Per violazioni delle disposizioni di cui all'art. 4 punti c), d), e), f)

Per tre violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3 da parte dello stesso referente, l'autorizzazione per quel cannone decade.

Il Responsabile del Settore da comunicazione al legale rappresentante del Consorzio, precisando per quale cannone decade l'autorizzazione.

5.4 TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA (PARTICOLARI SORGENTI SONORE)

5.4.1 Condizioni di impiego per attrezzature specifiche

5.4.1.1 Macchine ed impianti per lavori di giardinaggio

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19. Nei giorni festivi l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

5.4.1.2 Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i

valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

5.4.1.3 Impianti di autolavaggio

L'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Gli impianti self service funzionanti 24 ore che s'intendono insediare, dovranno presentare una valutazione d'impatto acustico a firma di un tecnico competente che attesti il rispetto dei limiti di zona, al fine dell'ottenimento del nulla-osta acustico.

5.4.1.4 Raccolta stagionale delle foglie caduche

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate. L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

5.4.1.5 Pubblicità fonica

La pubblicità fonica sulle strade rimane disciplinata dalle specifiche norme contenute nel

D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

5.4.1.6 Dispositivi acustici antifurto

I dispositivi antifurto installati *nelle abitazioni e nelle attività lavorative* e quelli installati *sugli autoveicoli* debbono essere tenuti in modo tale da non superare i limiti fissati dalla normativa specifica in qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.

5.4.1.7 Emissioni sonore disturbanti in aree esterne

Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 659 del Codice penale con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ovvero di quanto previsto da specifici articoli del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale sono vietate le emissioni sonore disturbanti. Ai fini della presente norma sono considerate emissioni sonore disturbanti in aree esterne:

- a) emettere grida od urli inconsulti;
- b) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di strumenti musicali quali pianoforti, trombe, violini, ecc., ovvero di strumenti sonori quali apparecchi radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc. quanto non specificatamente autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
- c) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di segnalazioni acustiche quali sirene, clacson, ecc.;
- e) provocare, ovvero non impedire quando se ne ha l'obbligo, gli strepiti di animali;

5.4.1.8 Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 659 del Codice penale con riferimento ai rumori suscettibili di disturbare la quiete pubblica:

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli

avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.

2. L'accertata violazione al 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art.659 c.p., comporta sempre la sospensione della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.
3. Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

5.5 CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

5.5.1 Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio, è programmata competenti uffici comunali con il possibile ausilio dell'ente tecnico A.R.P.A..

5.5.2 Contenimento ed abbattimento

Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico. I livelli di contenimento e di abbattimento a cui tendere saranno definiti nel "Piano di disinquinamento acustico" comunale.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
- Trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;

- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

6. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Fiorenzuola d'Arda, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

6.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

1. entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui all'art. 3 relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
2. nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui all'art. 3, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Punto 3 considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani

Attuativi. I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della Documentazione di impatto acustico. o della Documentazione di previsione di clima acustico è causa di improcedibilità della domanda.

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del Permesso di Costruire e dalla Denuncia di Inizio Attività la Documentazione di Impatto Acustico per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a V.I.A. e Val.S.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;

- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi ed in generale attività di servizio alla viabilità, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale, in sostituzione della Domanda di Impatto Acustico. (DO.IM.A.)

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;

- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti ed alle aree industriali e commerciali.

La DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui all'art. 3, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A "classificazione del territorio comunale" del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

6.2 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere redatte da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447/95.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate; tale documentazione va redatta secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004.

7. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui all'art. 3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO della DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO, nei casi nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, lo Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive provvede a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle richieste di integrazione comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa.

Le violazioni al presente Regolamento sono soggette ad una sanzione da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

8. RISANAMENTO ACUSTICO

Il Piano di Risanamento Acustico (PDRA) deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001). Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000. Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- La stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- Eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

9. AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio. Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei P.P. attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

dalla presente normativa tecnica, lo Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive provvede a richiedere tale documentazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle vigenti normative regionali e nazionali.

TABELLA A

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	AFFLUENZA	n° MAX DI GIORNI	DURATA	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite per il pubblico LASmax	Limite orario
Individuazione Cartografica	Afflusso atteso >5000 persone	5	/	70	75	108	24:00
	Afflusso atteso >300 persone	/	4h	65	70	108	23:00 ⁽¹⁾ 00:30 ⁽²⁾

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi

TABELLA B

Aree adibite ad attività temporanee

Cat.	TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUENZA	n° MAX DI GIORNI	DURATA	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite per il pubblico LASmax	Limite orario
1	Concerti e manifestazioni all'aperto	< 1000	3 (non consecutivi)	4h	95	100	108	24:00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli)	< 1000	10 (non consecutivi)	4h	70	75	108	24:00
3	Concerti e manifestazioni all'aperto	< 200	6 (non consecutivi)	4h	85	90	108	24:00
4	Manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (pubblici esercizi, ecc.) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora	< 200	21 (non consecutivi)	4h	85	90	108	24:00
5	Manifestazioni al chiuso di supporto ad altre attività (pubblici esercizi, ecc.) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora.	< 200	16	4h	75	75	108	24:00